

# **TI\_GERICHTE 11.2023.109 vom 20. Oktober 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2023.109\\_d20251020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.109_d20251020)

FR: TI\_GERICHTE 11.2023.109 du 20 octobre 2025

IT: TI\_GERICHTE 11.2023.109 del 20 ottobre 2025

## **Regeste**

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio

## **Erwägungen**

### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2023 (tracciamento dell'invio \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 3 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 4 settembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

All'appello AP1 acclude il conteggio stipendio di giugno 2023 mentre con le osservazioni all'appello AO1 produce una decisione della Cassa disoccupazione del 1° settembre 2023 in merito all'esaurimento delle indennità a partire da tale data. Tali documenti sono senz'altro ammissibili, litigiosi essendo contributi alimentari riguardanti anche un figlio minorenni. Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Si aggiunga, a scanso di equivoci, che gli accertamenti esperiti in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno considerati anche per determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge, giacché i due contributi – benché perseguano obiettivi diversi e non siano soggetti alle stesse condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi non possono essere fissati indipendentemente gli uni dagli altri (DTF 147 III 303 consid. 2.2 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 12b).

### **E. 3**

Dal profilo formale l'appellante ribadisce che la sua richiesta di sopprimere integralmente il contributo alimentare per Na \_\_\_\_\_, ancorché presentata solo nelle conclusioni, è ammissibile poiché fondata su fatti e mezzi di prove nuovi. L'argomentazione, avversata da AO1, può rimanere indecisa non essendo utile ai fini del giudizio odierno.

### **E. 4**

Controversi sono i contributi alimentari per la moglie e il figlio Na\_\_\_\_\_. Relativamente a quest'ultimo, nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 29 ottobre 2013 AP1 è stato obbligato a versare l'importo di fr. 1255.– mensili, assegni familiari non compresi. In concreto, il figlio è diventato maggiorenne il 22 luglio 2025, ma né la sentenza del Pretore né quella di questa Camera del 27 maggio 2025 accennano, nemmeno di scorcio, a un eventuale obbligo contributivo del padre dopo la maggiore età di Na\_\_\_\_\_. Tale obbligo si è pertanto estinto per legge (art. 277 cpv. 1 CC) al compimento del 18° anno di età del figlio. Non si trascura che il giudice del divorzio (come quello del mantenimento o l'autorità di protezione dei minori) è tenuto a fissare contributi alimentari per figli non solo fino alla maggiore età ma fino al termine del percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401). Come già rilevato da questa Camera, tale giurisprudenza non prevede tuttavia che sentenze già emanate o convenzioni di mantenimento già omologate debbano sospingersi automaticamente, dal profilo temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato dell'art. 277 cpv. 1 CC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.142-144 dell'8 agosto 2025 consid. 4d). Ne discende che, nella misura in cui verte sulla soppressione del contributo alimentare per il figlio Na\_\_\_\_\_ dopo la sua maggiore età, l'appello si rivela senza oggetto, mentre rimane d'attualità per il periodo anteriore.

## **E. 5**

Ciò premesso, per vagliare la sussistenza dei presupposti per una modifica delle misure protettive il Pretore aggiunto ha dapprima confrontato la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la decisione a tutela dell'unione coniugale con quella al momento in cui ha statuito. Egli ha accertato che nella prima decisione il reddito del marito ammontava a fr. 19 015.– mensili (fr. 9600.– da attività lavorativa e fr. 9415.– da sostanza immobiliare) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 9182.– mensili, mentre nel 2023 egli percepisce fr. 15 586.– mensili (fr. 7186.– da attività lavorativa e fr. 8400.– da sostanza immobiliare) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6626.– mensili (minimo esistenziale e del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari della sua abitazione e degli enti locati a terzi fr. 2167.–, spese di immobili messi “a reddito” fr. 1001.–, tassa canalizzazione fr. 31.–, controllo e pulizia bruciatore fr. 70.–, olio riscaldamento fr. 404.–, assicurazione dello stabile fr. 224.–, cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 538.–, abbonamento “internet casa” fr. 65.–, imposte fr. 926.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato che nel 2013 il reddito era stato indicato in fr. 1500.– mensili e il suo fabbisogno minimo in fr. 4286.35 mensili, mentre nel 2023 il suo reddito ammonta a fr. 2779.– mensili, pari alle indennità di disoccupazione da lei percepite, e il suo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, olio riscaldamento fr. 404.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 31.–, premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 724.–, imposta di circolazione fr. 31.–, premio del leasing fr. 659.–, assicurazione dell'automobile fr. 121.–, abbonamento “internet e telefono” fr. 150.–, imposte fr. 450.– [già dedotta quota di fr. 62.– inserita nel fabbisogno del figlio]). Il Pretore aggiunto ha così appurato che l'agio dell'istante si è ridotto solo del 6%, passando da fr. 9563.– a fr. 8960.– mensili ciò che, a un giudizio di verosimiglianza, non costituisce un peggioramento della situazione di lui tale da giustificare una modifica, ravvisabile in caso di diminuzione del 10-15% e in situazioni agiate del 15-20%. Per contro, a suo parere, il miglioramento della situazione finanziaria della moglie costituisce una modifica rilevante e duratura della situazione. Relativamente al figlio, il primo giudice, dopo avere ricordato che il 29 ottobre 2013 il fabbisogno minimo di lui era stato fissato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo ma che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale esso è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF, ha accertato il fabbisogno minimo di Na\_\_\_\_\_ nel 2023 in fr. 613.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 130.–, abbonamento mezzi pubblici fr. 31.–, abbonamento del telefono fr. 39.90, quota imposte della madre fr. 62.– dedotto l'assegno familiare). Considerato che il padre versa ai figli maggiorenni N\_\_\_\_\_ e R\_\_\_\_\_ fr. 1335.– mensili ciascuno, il Pretore aggiunto ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 4536.– mensili. Posto che questa va suddivisa tra genitori e figlio minorenni nella proporzione di due a uno, Na\_\_\_\_\_ avrebbe quindi diritto a un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili, oltre all'assegno familiare mentre la moglie a uno di fr. 2955.– mensili. Se non che, visto che la convenuta non aveva postulato un aumento del proprio contributo e che quello per Na\_\_\_\_\_ sarebbe aumentato di fr. 265.– mensili “derivati oltretutto dalla suddivisione dell'eccedenza”, il Pretore aggiunto ha confermato i contributi alimentari fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale respingendo l'istanza di AP1.

#### **E. 6**

Nelle sue osservazioni all'appello AO1 sostiene che il primo giudice non poteva intravedere una modifica delle circostanze per il solo aumento del proprio reddito in quanto l'istante, prima delle conclusioni e quindi tardivamente, non aveva mai sollevato tale evenienza. In realtà il marito, a fondamento della sua richiesta di soppressione del contributo, già nell'istanza aveva allegato che la moglie, con un reddito di fr. 4000.– mensili ha mezzi sufficienti per contribuire al proprio sostentamento e finanche a quelli dei figli (pag. 7 n. 29). Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.

#### **E. 7**

AP1 sostiene innanzitutto che nel 2023 il suo reddito ammontava a fr. 14 264.90 mensili e non a fr. 15 586.– mensili come accertato dal Pretore aggiunto. Egli fa valere che, contrariamente agli accertamenti del primo giudice, la E\_\_\_\_\_ SA non gli versa fr. 5772.– mensili ma soli fr. 5756.– mensili netti, compresa la tredicesima e dedotta la quota dell'automobile come risulta anche dal conteggio di giugno 2023 prodotto in questa sede. L'appellante afferma inoltre che dalla T\_\_\_\_\_ SA percepisce una singola rendita di fr. 550.– mensili per “assistenza VIP■ e non due come appurato dal Pretore aggiunto. Egli soggiunge infine di non ricevere più dal 28 febbraio 2023 proventi dall'avv. C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ come si evince da una e-mail del 14 marzo 2023 (doc. AAA). a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a). Esso comprende, oltre alla quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A\_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2024.90 del 2 luglio 2025 consid. 5a). b) Nella fattispecie il Pretore aggiunto si è basato sul certificato di stipendio del 2022 (doc. ZZ) da cui risulta un reddito

di fr. 5772.– mensili. Nella misura in cui si fonda sulla “busta paga■ del mese giugno 2023 presentata in appello, l'appellante trascura che un singolo conteggio di un mese non è sufficiente, nemmeno a un esame sommario, per rendere verosimili variazioni significative delle entrate e scostarsi quindi da un certificato di salario completo. A parte ciò, dal nuovo conteggio si evince che il reddito lordo di quel mese, di fr. 6290.–, è finanche superiore a quello lordo del 2022 (fr. 80 600 ÷ 13 = fr. 6200.–) di modo che a un sommario esame non appare verosimile una contrazione del salario . Al proposito, l'interessato pare misconoscere che la quota di tredicesima è calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2021.140 del 23 dicembre 2023 consid. 7a con rinvio). Calcolando tale quota in base al conteggio di giugno 2023, il reddito netto ascende a fr. 5784.67 mensili (fr. 5310.60 + 1/

#### **E. 12**

In definitiva, alla luce di quanto precede, quantunque il reddito del marito vada ricondotto da fr. 15 586. – a fr. 15 272. – mensili (sopra consid. 7d) con conseguente riduzione dell'eccedenza del bilancio familiare, dopo aver assicurato il mantenimento dei figli maggiorenni, a fr. 4212.– mensili, il contributo alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 2825.– arrotondati (ammanco di fr. 1141.– + 2/5 dell'eccedenza di fr. 4212.–) e quello per Na\_\_\_\_\_ a fr. 1455.– arrotondati (fabbisogno di fr. 613.– + 1/5 dell'eccedenza di fr. 4212.–), importi financo superiori a quelli stabiliti nella decisione da modificare (rispettivamente fr. 2785.– e fr. 1255.– mensili). Le nuove circostanze, in ultima analisi, non giustificano pertanto una riduzione dei contributi alimentari a carico di AP1. Si aggiunga che nemmeno la maggiore età di Na\_\_\_\_\_ comporta la diminuzione del contributo di mantenimento per la moglie, il cui ammanco rimane immutato, mentre le quote d'eccedenza del bilancio familiare aumenterebbe non dovendo più dividerle con il figlio . Ne discende che l'appello vede così la sua sorte segnata.

#### **E. 13**

Per quel che riguarda la richiesta subordinata volta all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio, essa non può entrare in linea di conto . Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel suo memoriale l'appellante non accenna a estremi del genere, di modo che a l riguardo non soccorre attardarsi.

#### **E. 14**

Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. La rivendicazione di fr. 3600.– formulata nelle osservazioni all'appello (pag. 13), appare adeguata avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura di appello.

#### **E. 15**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a

protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.